



INTESA

L'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e la Regione Abruzzo rappresentati rispettivamente dal Direttore Generale Dott. Antonella Tozza e dal Dirigente del Servizio Istruzione Formazione Università

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare l'articolo 2, comma 3, lett. b);

RICHIAMATO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013, rep. Atti n. 83/CU "Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, 2 volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni", confermato dai successivi Accordi del 30 luglio 2015, rep. Atti n. 78/CU, e del 27 luglio 2017, rep. Atti 86/CU; del 18 ottobre 2018, rep. Atti n. 101/CU, del 1° agosto 2019, rep. Atti n. 83/CU e, da ultimo per l'annualità 2020/2021, dall'Accordo del 6 agosto 2020 rep. Atti n. 106/CU;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2017, recante "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni";

VISTO l'art. 2 dell'Accordo quadro sancito il 1° agosto 2013, confermato dai successivi Accordi del 30 luglio 2015, rep. Atti n. 78/CU, e del 27 luglio 2017, rep. Atti 86/CU; del 18 ottobre 2018, rep. Atti n. 101/CU, del 1° agosto 2019, rep. Atti n. 83/CU e, da ultimo per l'annualità 2020/2021, dall'Accordo del 6 agosto 2020 rep. Atti n. 106/CU, che prevede, al comma 1, che

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e la Regione Abruzzo, sentita l'ANCI regionale, stipulino Intese per la programmazione e il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio;

VISTA l'Intesa prot. n. 1003 del 25/01/2018 tra l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e la Regione Abruzzo;

VISTA la nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici, la Valutazione e l'internazionalizzazione del Sistema Nazionale di istruzione, prot. n. AOODGOSV 23656 del 3.10.2021, con la quale il Ministero dell'Istruzione ha comunicato che il 22 settembre 2021 la conferenza Unificata ha disposto, con Accordo Rep. Atti n. 132/CU, la conferma, per l'anno scolastico 2021/2022, dell'Accordo quadro sancito il 1° agosto 2013 relativo alle sezioni primavera, servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi da aggregare a scuole dell'infanzia o eventualmente ai nidi;

CONSIDERATO che, in base all'articolo 4, comma 1, lettera b) del predetto Accordo in Conferenza unificata del 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU, i contributi statali sono ripartiti a livello regionale per una quota pari al 50% sulla base della popolazione in età 24-36 mesi residente nel territorio regionale (fonte: dati ISTAT) e per il restante 50% in relazione alle sezioni autorizzate (fonte: risposte degli Uffici Scolastici Regionali al monitoraggio avviato dal Ministero con prot. 19683 del 2 novembre 2020);

CONSIDERATO che il Ministero dell'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione con la suddetta nota prot. n. AOODGOSV 23656 del 3.10.21 ha rappresentato la necessità di procedere alla stipulazione delle Intese con le relative Regioni per l'anno scolastico 2021/22;

CONSIDERATO che l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e la Regione Abruzzo hanno sottoscritto il 30.11.2020 la proroga dell'Intesa per la programmazione e gestione complessiva delle sezioni per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi, con validità fino all'anno scolastico 2020/2021;

VISTO che nello schema di deliberazione del Piano d'Azione Nazionale pluriennale 2021-2025, approvato con intesa della Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021, n.82, è previsto che le regioni con una copertura dei posti nei servizi educativi per l'infanzia inferiore alla media nazionale secondo l'ultimo ISTAT (segnatamente per il 2021 anche la regione Abruzzo) assegnano di norma una quota non inferiore al 5% dell'importo del contributo annuale statale per interventi destinati al finanziamento di sezioni primavera già esistenti o di nuova istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al finanziamento di Poli per l'infanzia;

VISTA la Nota DGOSV n. 16679 del 15 luglio 2021 riguardante la nuova intesa sul piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025;

VISTO il Piano di Azione Nazionale Pluriennale per il Sistema Integrato di educazione ed istruzione dalla nascita ai sei anni, per il quale la Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 ha sancito l'intesa (repertorio atti n.82/CU)

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo e l'Ufficio Scolastico Regionale concordano nel ritenere quale obiettivo comune della presente intesa, l'incremento dei servizi disponibili attraverso la promozione di nuove sezioni primavera e l'aumento del numero dei beneficiari mediante l'abbassamento delle rette;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale prot. n. 778 del 29.11.2021 con la quale la Regione Abruzzo – tra l'altro - prende atto che, in merito alla gestione delle risorse del 5 % volte alle sezioni primavera, già esistenti o di nuova istituzione, il Dirigente del servizio Istruzione e Formazione:

- *Provvederà ad approvare l'elenco dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali, ricomprese in ciascun Ambito Sociale Distrettuale, le cui spese saranno finanziate con la quota parte che ogni Ambito riceverà dal MIUR, con indicazione nel novero della quota di Ambito dell'importo precisamente spettante a ciascuna struttura educativa, specificando le quote da devolvere alle sezioni primavera già esistenti e ricomprendendo, per i soli Comuni capoluogo di Provincia, anche la somma da destinare alla formazione, al fine di garantire la continuità e l'articolazione dei servizi educativi nel territorio regionale;*
- *Concorderà, sentito il Tavolo Tecnico Paritetico di cui all'art. 11 del Piano di Azione nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021/2025, apposito protocollo con l'Ufficio Scolastico Regionale per formalizzare una specifica procedura di utilizzazione di dette risorse da parte degli Ambiti e Comuni destinatari.*

DATO ATTO che, convocato dall'Ufficio Scolastico regionale per l'Abruzzo con nota prot AOODRAB-U.0002405 dell'11.02.2022, il Tavolo Tecnico Paritetico si è riunito in data 17.02.2022, ore 11,00, in videoconferenza e che in tale sede è stato illustrato il presente protocollo di intesa del quale il Tavolo in questione ha preso atto senza rilievi;

SENTITA l'ANCI Regionale mediante la sua partecipazione alla predetta riunione del Tavolo Tecnico Paritetico;

L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e la Regione Abruzzo

SOTTOSCRIVONO

LA PRESENTE INTESA

Articolo 1

(Natura e finalità delle sezioni primavera)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 3, lett. b) del D.lgs. 65/2017, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso finanziario dello Stato, ed amministrativo della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i ventiquattro e trentasei mesi, da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi

d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in regolare esercizio accreditati/convenzionati con i Comuni.

2. Il servizio, denominato “sezioni primavera” risponde ad uno specifico profilo educativo per i bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre prevedendo l'ammissione alla frequenza delle sezioni primavera ai bambini che compiono i 24 mesi di età dal 1° settembre al 31 dicembre nell'anno di riferimento.
3. L'Offerta concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

(Requisiti per la richiesta del contributo)

I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti accreditati/convenzionati con i Comuni, possono richiedere il contributo, di cui all'articolo 7, per il servizio educativo delle sezioni primavera all'Ufficio Scolastico Regionale. Al fine di assicurare la qualità e funzionalità del servizio, nel rispetto della vigente normativa regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 4 dell'Accordo Quadro nazionale del 1° agosto 2013 e dei successivi Accordi Quadro del 30 luglio 2015, del 27 luglio 2017, del 18 ottobre 2018, del 1° agosto 2019 e del 6 agosto 2020, le istituzioni educative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del 2021. È prevista l'ammissione alla frequenza della sezione primavera dei bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre nell'anno di riferimento.
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e ai regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età della sezione dell'infanzia o del servizio educativo all'interno dei quali è funzionante la sezione Primavera che può variare tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato.
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;

- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture dedicate ai bambini da 0 a 6 anni, anche attraverso forme di aggiornamento del personale.

Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, comuni montani e piccoli comuni appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per il funzionamento delle sezioni primavera per l'annualità 2021/2022 e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Articolo 3

(Intesa regionale)

1. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo e la Regione Abruzzo, sentita come in premessa l'ANCI regionale, stipulano la presente Intesa per la programmazione e il funzionamento delle sezioni primavera sul territorio, definendo le modalità di funzionamento e di gestione complessiva delle medesime sezioni, sia in ordine all'utilizzo dei fondi statali di cui al successivo articolo 7, nelle disponibilità dell'Ufficio Scolastico Regionale, sia in ordine ai fondi statali, di cui al successivo articolo 6, che il Ministero eroga, sulla base della programmazione regionale, direttamente agli Ambiti Sociali Distrettuali.

2. L'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, per i fondi di cui al successivo articolo 7, provvede alla gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica, secondo le seguenti linee operative;

a) nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie disponibili, sono ammesse in via prioritaria le sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico, per le quali permangono, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;

b) possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti delle ulteriori disponibilità finanziarie, nuove sezioni, aggregate a scuole dell'infanzia, che rispondano ai requisiti di accesso previsti dal precedente articolo 2;

c) sono ammesse al finanziamento le sezioni, di cui ai punti a) e b), che abbiano, all'interno di sezioni dell'infanzia o del servizio educativo, un gruppo di bambini omogeneo per età, compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 20 unità e che funzionino per un minimo giornaliero di cinque ore fino ad un massimo di otto;

d) per le sezioni primavera collocate nei comuni montani il numero minimo di bambini è fissato a 5 (cinque) unità.

3. L'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera sarà determinato, relativamente ai fondi statali, in base al Decreto Ministeriale annuale, e in ragione dei requisiti previsti nello specifico avviso di cui all'art.5 della presente intesa.

4. La Regione Abruzzo, con l'obiettivo della diminuzione delle rette a favore delle famiglie utenti delle sezioni primavera, provvede, ai sensi del presente protocollo, come asseverato dal Tavolo Tecnico Inter-Istituzionale di cui alla DGR n. 277/2019 ed al Decreto prot. 253 del 28.09.2021 del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, sulla base dei criteri condivisi, a dare gli opportuni indirizzi amministrativi, operativi e gestionali agli Ambiti Sociali Distrettuali destinatari da parte del Ministero dei fondi di cui alle annualità del Piano Nazionale Pluriennale per il quinquennio 2021/2025 del Sistema Integrato di educazione ed istruzione dalla nascita ai sei anni, approvato dalla Conferenza Unificata dell'8 luglio 2021 (repertorio atti n.82/CU), in attuazione del D.Lgs. n. 65/2017.

Articolo 4

(Gestione del servizio finanziato dai fondi di cui all'articolo 7)

1. I servizi educativi per la prima infanzia, come stabilito dalla L.R. n. 76/2000, possono essere gestiti:

- a) dai comuni, singoli o associati;
- b) da soggetti privati scelti dal comune, singoli o associati, mediante procedura ad evidenza pubblica;
- c) da soggetti pubblici e privati autorizzati al funzionamento.

Il Comune nel cui territorio sono ubicati i servizi e le strutture in cui si realizzano le attività deve rilasciare l'autorizzazione nel rispetto delle direttive generali previste dall'art. 10 della L.R. n. 76/2000.

2. I gestori di scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, possono partecipare all'attivazione di servizi per le sezioni primavera, secondo i seguenti criteri:

- a) i progetti educativi per il servizio devono tener conto dei criteri generali di cui all' articolo 2, comma 1, assicurando, in particolare, la continuità organizzativa e didattica delle sezioni con le istituzioni dell'infanzia (scuole d'infanzia e nidi d'infanzia) a cui sono aggregate;
- b) per nuove sezioni, preferibilmente aggregate a scuole dell'infanzia, da ammettere in base alla disponibilità di risorse finanziarie accertate, è richiesta la presentazione di apposito progetto educativo, definito sulla base dei criteri generali di cui sopra, tramite specifica istanza da produrre nei termini e secondo le modalità definite dalle intese regionali;
- c) le richieste di ammissione o di conferma vengono valutate dell'apposito Tavolo tecnico regionale interistituzionale così come previsto dall'art. 7 dell'Accordo Quadro del 01/08/2013 che recita "in sede regionale il Tavolo tecnico interistituzionale, istituito sulla base di modalità definite dalle singole Intese regionali, con finalità di indirizzo e verifica... accerta il possesso dei requisiti di ammissione..." così come richiamato nel successivo articolo 10 della presente Intesa
- d) i progetti di prosecuzione dell'esperienza e i nuovi progetti devono essere accompagnati dal parere vincolante del Comune in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) come ambiente educativo.

Articolo 5

(Azioni per incrementare il numero delle sezioni Primavera)

Il numero delle sezioni Primavera potrà essere incrementato mediante emanazione di un Avviso emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale che preveda i seguenti elementi minimi:

- a) individuazione dei destinatari, cioè dei soggetti gestori delle scuole di infanzia statali e paritarie, dei nidi di infanzia pubblici e dei nidi di infanzia gestiti da soggetti privati sulla base di una convenzione stipulata con il Comune nel cui territorio hanno sede.
- b) il termine e le modalità di presentazione delle domande, con la relativa modulistica;
- c) l'entità della dotazione finanziaria disponibile;

- d) la presentazione di un progetto didattico qualificato, allegato all'istanza, che garantisca la continuità educativa e il raccordo con i percorsi precedenti e successivi.

Articolo 6

(Indirizzi amministrativi per la gestione dei fondi di cui al D.Lgs. n. 65/2017 Piano Nazionale Pluriennale quinquennio 2021-2025)

In ordine alla gestione dei fondi statali erogati dal Ministero, per le “sezioni primavera”, ai sensi della programmazione regionale di cui alla DGR n.778/2021 in ottemperanza del Piano Nazionale Pluriennale, quinquennio, 2021-2025, di cui al D.Lgs. n. 65/2017, si concorda che la Regione Abruzzo provvederà a fornire agli Ambiti Sociali Distrettuali gli opportuni indirizzi amministrativi, operativi e gestionali finalizzati a favorire un effettivo abbassamento delle rette a carico delle famiglie con reddito medio-basso, il cui livello parametrato all'Isee sarà concordato dalla Regione con gli Ambiti, potenziando il sostegno dei costi di gestione.

Il rispetto di tale condizione sarà accertato dall'Ambito Sociale Distrettuale al momento dell'erogazione del saldo del contributo alla struttura educativa, gestore di sezioni primavera esistenti, attraverso le seguenti modalità operative:

- a) La Regione Abruzzo comunicherà agli Ambiti Sociali Distrettuali con nota formale gli indirizzi amministrativi da seguire nonché, a riguardo della quota spettante a ciascun Ambito per le “sezioni primavera”, la scheda con l'indicazione della somma da assegnare a ciascuna struttura educativa che gestisce sezioni primavera esistenti sul territorio dell'Ambito medesimo;
- b) L'Ambito Sociale Distrettuale, ricevuta dal Miur la quota di propria competenza relativa alle “sezioni primavera”, provvederà ad erogare direttamente a ciascuna struttura educativa, che gestisce uno o più sezioni primavera, una somma non superiore al 50% di quella spettante a ciascuna struttura predetta, secondo la scheda regionale di cui alla precedente lettera “a”;
- c) Il rimanente 50% della somma spettante a ciascuna struttura educativa, che gestisce uno o più sezioni primavera, sarà erogata da ciascun Ambito alle strutture educative che dimostreranno, anche con modalità auto-certificativa e salvo le verifiche di legge da parte dell'Ambito, l'effettiva diminuzione dell'importo delle rette, a carico delle famiglie con reddito medio-basso, in una misura corrispondente almeno alla metà dell'importo della retta corrisposto nel precedente anno scolastico;
- d) L'eventuale mancata riduzione delle rette, come al precedente punto c, comporterà la non erogazione del saldo del 50% e la non ammissione della struttura educativa inadempiente ai successivi finanziamenti a valere sui fondi del Piano Pluriennale Nazionale;
- e) Laddove il raggiungimento della riduzione dell'importo delle rette comportasse, come si auspica, anche un aumento del numero degli iscritti, questo ulteriore obiettivo sarà considerato ai fini di eventuale premialità nell'erogazione dei fondi del successivo anno scolastico.

Il conseguimento dell'abbassamento delle rette consentirà di:

- di alleggerire le famiglie a basso reddito relativamente alle spese connesse alla frequenza dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, favorendo la possibilità, per i componenti disoccupati e/o inattivi di tali nuclei, di reintrodursi nel circuito lavorativo;
- sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie;

- favorire la conciliazione tra i tempi di lavoro dei genitori e la cura dei bambini;
- incrementare il numero di bambini che potrà avere accesso ai servizi socioeducativi per la prima infanzia;
- ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali promuovendo la piena inclusione di tutti i bambini e rispettando e accogliendo tutte le forme di diversità.

Articolo 7

(Risorse pubbliche ed erogazione dei contributi)

1. In ordine alla gestione dei servizi finanziati ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 (salvo il comma 4), 4 e 5, con i fondi statali nella diretta disponibilità dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle sezioni primavera, è composto come segue:

- a) contributo statale, variabile annualmente in base delle risorse disponibili, assegnato dal Ministero dell'Istruzione ed erogato dall'Ufficio Scolastico Regionale;
- b) proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi, autonomamente definito, da parte dei Comuni che così concorrono al funzionamento delle sezioni primavera.

2. I fondi statali predetti saranno utilizzati per le seguenti azioni:

- a) finanziamento alle sezioni Primavera nuove o già funzionanti e finanziate con fondi ministeriali fino all'anno scolastico 2020/2021, previo monitoraggio e previa verifica dei requisiti.

3. I contributi statali in questione, complessivamente disponibili da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, sono ripartiti tra le Sezioni primavera sulla base del punteggio riportato dalle medesime nella valutazione delle richieste di finanziamento.

4. I contributi finanziari, in questione, saranno erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, sulla base dei requisiti previsti in apposita scheda di valutazione predisposta dal Tavolo tecnico interistituzionale di valutazione e confronto di cui al successivo art. 10.

5. Le parti concordano su una maggiorazione della quota annuale di contributo a quelle Sezioni che, accogliendo un bambino disabile o svantaggiato, garantiscano un rapporto massimo inferiore ad un insegnante /educatore ogni dieci bambini. Le parti concordano altresì che l'accertamento della disabilità sia quello certificato ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", mentre l'accertamento di una situazione di svantaggio socioculturale sia quello documentato dai competenti uffici comunali che abbiano preso in carico il minore o la sua famiglia.

Articolo 8

(Ruoli e competenze)

È compito dell'Ufficio Scolastico Regionale la verifica dei requisiti di ammissione e della regolarità del funzionamento delle sezioni Primavera, per i fondi di finanziamento di propria competenza.

E' compito dei Comuni, ai sensi della L.R. 76 del 2000, autorizzare preventivamente all'attivazione del servizio, il funzionamento delle sezioni primavera nuove e/o già esistenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 2.

Gli Ambiti Sociali Distrettuali osserveranno, nell'erogazione dei fondi statali di cui al Piano Nazionale Pluriennale, quinquennio 2021-2025, gli indirizzi amministrativi ed operativi indicati al precedente articolo 6 e, in fase di monitoraggio alla Regione Abruzzo come previsto dal D.Lgs. n. 65/2017, assevereranno il rispetto di detti indirizzi.

Potranno essere effettuati controlli in loco e controlli sulla documentazione, a campione o a tappeto, nei confronti delle strutture che presentano richieste di contributi.

Articolo 9

(Personale educativo art 6 dell'Accordo Quadro 01/08/2013)

1. I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.
2. Per nuove assunzioni, da effettuarsi nel limite delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale della legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidate esperienze nei servizi per l'infanzia e/o con specifico titolo di studio (diploma magistrale abilitante, diploma di liceo pedagogico abilitante, diploma di scuola magistrale per l'infanzia abilitante, laurea in scienze dell'educazione o in scienze della formazione primaria).
3. Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.
4. La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico, ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 (salvo il comma 4), 4 e 5.

Articolo 10

(Tavolo tecnico interistituzionale di valutazione)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. b), dell'Accordo Quadro del 19 agosto 2013 viene attivato presso l'Ufficio Scolastico Regionale, con decreto USR, il Tavolo tecnico interistituzionale di valutazione e confronto con finalità di indirizzo e verifica e di predisposizione di iniziative di supporto all'esperienza, cui è demandato, in particolare, il compito di valutare le condizioni di accesso al servizio educativo 24-36 mesi da parte delle istituzioni educative del territorio regionale, costituito almeno da:
 - n. 2 rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo;
 - n. 2 rappresentanti della dirigenza scolastica;
 - n. 2 rappresentanti della Regione Abruzzo;
 - n. 1 rappresentante dell'ANCI Abruzzo;
 - n. 1 rappresentante sindacale.
- Il tavolo tecnico è presieduto dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio II dell'USR Abruzzo.
2. Per le istituzioni educative che hanno attivato "Sezioni primavera" e che chiedono l'accesso al finanziamento, il Tavolo accerta il possesso dei requisiti di ammissione e procede all'esame dei progetti e delle relative documentazioni di supporto.

3. Il Tavolo, individuate le priorità territoriali, predispone apposita graduatoria.
4. Sulla base della graduatoria, l'Ufficio Scolastico Regionale individua le sezioni da ammettere al contributo e provvede alla sua erogazione fino al limite degli stanziamenti assegnati.

Articolo 11
(Disposizioni transitorie)

1. Nei limiti delle risorse ministeriali disponibili, e senza oneri a carico del bilancio regionale, i firmatari della presente Intesa predisporranno per il personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera, specifiche forme di aggiornamento a livello regionale. Provvederanno inoltre al controllo del funzionamento delle Sezioni primavera.
2. Nelle more di un intervento legislativo di stabilizzazione del servizio, la presente Intesa ha validità per l'a.s.2021/2022 e, salve le successive modifiche che si renderanno necessarie, per l'a. s. 2022/2023.
- 3, Dall'attuazione della presente Intesa non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Il Direttore Generale
Dott.ssa Antonella Tozza

Regione Abruzzo
Il Dirigente Servizio Istruzione Formazione
Università
Dott.ssa Nicoletta Bucco